

N. 3253-3247-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 13 marzo 2003

(Relatore: **RANIELI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3253

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 9 ottobre 2002 (v. stampati Senato nn. 1019-1020-1175)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

NANIA; TOFANI; PEDRIZZI, FORTE

Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l'espansione dell'Università di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, nonché in favore dell'Università pontina

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 ottobre 2002*

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3247, d’iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Interventi in favore dell’università degli studi di Cassino

Presentata il 9 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il progetto di legge che la Commissione propone al voto dell'Assemblea reca interventi in favore delle Università di Messina, di Cassino e Pontina, rendendo disponibili le risorse destinate ai singoli atenei nell'ambito di appositi accantonamenti delle ultime due leggi finanziarie. In particolare, esso dispone un finanziamento pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, ripartiti paritariamente tra gli atenei richiamati.

Il progetto di legge è stato approvato dal Senato il 9 ottobre 2002 in un testo unificato, derivante da tre diverse proposte di legge di iniziativa dei senatori Nania, Tofani, Pedrizzi e Forte, ed è poi passato all'esame della Commissione Cultura della Camera dei deputati.

Nel corso dell'esame in Commissione è emersa una sostanziale omogeneità di intenti fra le forze di maggioranza e di opposizione quanto al merito del provvedimento. Si è infatti concordato, sia pure con diversità di accenti tra la maggioranza e l'opposizione, sull'opportunità, già emersa nel corso dell'esame al Senato, di rendere effettivamente utilizzabili i fondi necessari per intervenire nei tre specifici bacini di utenza universitaria sopra indicati, che presentano particolari problemi di carenza di sedi, anche in relazione al crescente aumento del numero degli studenti effettivi e potenziali.

D'altra parte, quanto al metodo seguito, diversi gruppi hanno rilevato che una più efficace programmazione del sostegno pubblico al sistema universitario renderebbe preferibile un intervento non fram-

mentario e occasionale, come può apparire quello in esame. Queste obiezioni di metodo, sottolineate con particolare vigore dagli esponenti di alcuni gruppi di opposizione, li hanno indotti a non concedere il proprio consenso al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Sul testo esaminato dalla Commissione sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissione Affari costituzionali e Bilancio, quest'ultimo con alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, successivamente recepite con emendamenti del relatore. Sono invece stati ritirati o respinti gli altri emendamenti esaminati dalla Commissione, e volti ad estendere il sostegno dello Stato ad altre università o ad ulteriori programmi di espansione di quelle già contemplate. La Commissione ha cioè adottato la linea di confermare, senza modifiche, l'ambito degli interventi già previsti nel testo approvato dal Senato, considerata la « rigidità » delle specifiche finalizzazioni previste dalle leggi finanziarie.

In merito ai singoli interventi, si segnala in particolare che, per quanto riguarda l'Università di Messina, il progetto di legge si prefigge all'articolo 1 lo scopo di favorire l'espansione dell'ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, attorno alle quali orbita un bacino di utenza di cinquanta comuni a fronte di una evidente carenza di sedi universitarie dislocate nel territorio.

Le somme destinate all'Università di Cassino, di cui all'articolo 2, sono volte a favorire l'espansione della stessa Univer-

sità nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, anche attraverso la costruzione di sedi decentrate in un territorio, come quello del Lazio meridionale, fortemente policentrico e caratterizzato da un costante incremento della domanda di formazione universitaria.

L'articolo 3 prevede invece che gli stanziamenti da destinare all'Università « La

Sapienza » di Roma siano utilizzati per il potenziamento del polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.

Michele RANIELI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge A.C. 3253, approvata dal Senato,
recante interventi per le università di Messina, di Cassino e Pontina;

rilevato che le disposizioni da essa recate, essendo esclusivamente di carattere finanziario, appaiono riconducibili alla materia « sistema contabile dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che la materia dell'istruzione è riservata dalla lettera n) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla potestà esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma del medesimo articolo riserva alla potestà concorrente tra Stato e Regioni « l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale »;

preso atto altresì che l'articolo 33 della Costituzione riconosce alle università il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, siano soppressi i commi 2 e 3;

all'articolo 2, siano soppressi i commi 2 e 3;

all'articolo 3, siano soppressi i commi 2 e 3;

dopo l'articolo 3, sia aggiunto il seguente:

ART. 3-*bis*. — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3253

—
ART. 1.

1. All'Università degli studi di Messina è assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per l'espansione dell'ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. All'Università degli studi di Cassino è assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per l'espansione dell'ateneo nella città di Sora e nella provincia di Frosinone.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

1. *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

ART. 2.

1. *Identico.*

Soppresso.

finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. All'Università degli studi « La Sapienza » di Roma è assegnata la somma di 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.

ART. 3.

1. *Identico.*

Soppresso.

Soppresso.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 26



14PDL0041700